



NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Applicabilità delle norme negli sport individuali

Si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in "Sport in Regola" (artt. 61 e seguenti) con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Come previsto dall'articolo 62 comma 2, l'impugnazione delle deliberazioni è, per questa specifica edizione del Campionato nazionale, di competenza dell'Organo tecnico ovvero della Commissione Tecnica Nazionale e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei seguenti paragrafi.

Ricorsi, reclami e appelli

Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dal giudice di gara o su una questione d'interpretazione dei Regolamenti presa dal Giudice o su qualsiasi altra questione di conduzione della gara, presa dalla Commissione Tecnica Nazionale.

Un ricorso avverso una decisione di un Giudice di gara su una decisione o questione di interpretazione regolamentare di gara può essere presentato, in forma verbale/tramite l'invio di una mail societaria all'indirizzo direzionetecnica@csi-net.it, al Giudice di gara immediatamente dopo la gara, prima dell'ufficializzazione del risultato.

Un reclamo avverso una decisione di un Giudice di gara su una decisione o questione di interpretazione regolamentare di gara può essere presentato, in forma scritta, al Giudice sportivo entro 10 minuti dal termine della gara, prima dell'ufficializzazione del risultato. Il reclamo va accompagnato dalla tassa di € 60,00, In caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita.

Un appello avverso una decisione del Giudice sportivo, può essere presentato alla Giuria d'Appello, presso la Segreteria Tecnica, entro 30 minuti dall'esposizione dei risultati. La decisione della Giuria d'Appello sarà definitiva. L'appello va accompagnato dalla tassa di € 100,00, In caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita.

Ricorsi per legittimità

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di Giustizia Sportiva in "Sport in Regola". La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.

Sanzioni oltre la durata della manifestazione

Qualora nel corso della manifestazione si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, la Commissione Tecnica Nazionale rimette gli atti alla Commissione Nazionale Giudicante per i provvedimenti di competenza. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.